

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD
ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Allegato alla deliberazione n. 51 del 30.9.96
Valperga, 30.9.96
Il Segretario



INDICE

- CAPO I	PAG. 1
Finalità	
- CAPO II	PAG. 2
Tipologie	
- CAPO III	PAG. 3-4
Procedure	
- CAPO IV	PAG. 5
Soggetti ammessi	
- CAPO V	PAG. 6-7-8
Condizioni generali di concessioni	
- CAPO VI	PAG. 9
Settori di intervento	
- CAPO VII	PAG. 10-11
Assistenza sociale	
- CAPO VIII	PAG. 12
Attività sportive e ricreative del tempo libero	
- CAPO IX	PAG. 13
Attività culturali	
- CAPO X	PAG. 14
Promozione turistica	
- CAPO XI	PAG. 15
Tutela dei valori ambientali	
- CAPO XII	PAG. 16
Volontariato sociale e sanitario	

ALLEGATI A - B

CAPO I

Finalità

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impegnate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

CAPO II

Tipologie

Art. 4

1. I contributi economici che l'Amministrazione Comunale può concedere devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

a) CONTRIBUTI ORDINARI : concessi ad enti o associazioni rientranti nei vari settori di intervento di cui al Capo VI del presente regolamento quale concorso dell'Amministrazione Comunale nelle spese per la gestione dell'attività ordinaria. Vengono concessi annualmente dalla Giunta Comunale in base agli specifici criteri segnalati per ogni settore d'intervento ai rispettivi Capi del presente regolamento.

b) CONTRIBUTI STRAORDINARI : concessi ad enti o associazioni per fronteggiare eventi straordinari e occasionali.

c) CONTRIBUTI MIRATI : concessi ad enti e associazioni quale concorso dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse pubblico volti a promuovere e divulgare l'immagine della comunità locale.

d) CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE : concessi ad enti ed associazioni per attività di particolare interesse pubblico che l'Amministrazione Comunale richieda espressamente alle associazioni, non essendo organizzativamente in grado di gestirle. Caratteristica di questi vantaggi economici è quella che la concessione è vincolata alla diretta partecipazione del Comune all'impostazione e alla gestione dei progetti che devono quindi realizzarsi sotto diretto controllo degli uffici competenti.

2. Per i contributi di cui al punto b e c l'importo erogato non può superare il 33% della spesa effettivamente sostenuta per la singola manifestazione.

CAPO III

Procedure

Art. 5

1. Le Associazioni possono presentare la richiesta redatta sul modulo Allegato **A** del presente regolamento, entro il termine perentorio del 30 Settembre di ogni anno (ovvero entro 30 giorni dalla data prevista dalla norma per l'approvazione del Bilancio) corredata dai seguenti documenti: Bilancio Preventivo dell'anno successivo e copia del programma delle attività previste. La Giunta Comunale assegnerà annualmente con propria deliberazione contributi ordinari.

Art. 6

Le richieste di contributo relative a tutte le altre tipologie (straordinari, mirati e per attività delegate) potranno essere presentate durante l'intero arco dell'anno, ma almeno tre mesi prima dell'effettivo svolgimento utilizzando il modulo allegato **B** del presente regolamento. La Giunta Comunale a seguito della fase istruttoria, curata dall'ufficio competente, assegnerà con propria deliberazione i contributi di volta in volta.

Art. 7

1. Le richieste per la concessione di contributi o di altri benefici economici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze presentate dalle associazioni e dagli enti privati dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito. In relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 8

1. Le richieste di contributo verranno assegnate all' ufficio competente per il procedimento istruttorio e per la conseguente proposta di deliberazione .

2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti e iniziative che, secondo l' istruttoria, risultino privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

3. La concessione di qualsiasi contributo o vantaggio economico è subordinata e vincolata alla disponibilità finanziaria prevista in bilancio e la relativa deliberazione dovrà contenere il parere contabile e di copertura finanziaria espresso dal responsabile della Ragioneria.

CAPO IV

Soggetti ammessi

Art. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore:

- a) di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano direttamente a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni ivi comprese cooperative e consorzi dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute o di comitati che effettuano iniziative ed attività a vantaggio della popolazione del Comune. Potranno essere concessi contributi a nuove associazioni se costituite da almeno dodici mesi.

I contributi sono erogati alla persona del legale rappresentante dei soggetti di cui alle lettere a, b e c del presente articolo, la quale si assume la responsabilità diretta dell'utilizzo del denaro pubblico e l'obbligo della resa del conto.

CAPO V

Condizioni generali di concessioni

Art. 10

1. Le istanze presentate da enti e/o associazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso.
2. Le richieste presentate dovranno contenere la precisazione se l'ente o l'associazione beneficia di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e, in caso affermativo, dovranno indicare l'importo dell'ente erogatore.

Art. 11

1. L'erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:

a) per i contributi ordinari l'importo totale verrà pagato in un'unica soluzione dopo l'esecutività della deliberazione di assegnazione;

b) per i contributi straordinari, mirati e per attività delegate, verrà pagato un primo acconto, pari al 50% dell'importo totale, dopo l'esecutività della deliberazione di assegnazione; il saldo della somma assegnata verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta; la documentazione relativa alla spesa consiste in una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'associazione e contenente le spese suddivise per ogni singola voce corredata dalle pezze giustificative. Le associazioni dovranno quindi conservare scrupolosamente le fatture, note, scontrini comprovanti la spesa sostenuta ed esibirli al Comune.

Se la spesa documentata, ed eventualmente accertata, come sopra specificato, risulta essere inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

c) se le attività previste non hanno luogo il Comune richiede la restituzione delle somme erogate.

Art. 12

1. La richiesta di contributi ordinari annuali dovrà essere corredata, per il primo anno di attività da copia dello statuto (ove esista) dal bilancio di previsione e dal programma delle attività per l' anno successivo. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque per l' anno successivo alla concessione del primo contributo, dovrà inoltre essere presentato il rendiconto economico della gestione dell' anno precedente ma non sarà più necessario presentare lo statuto salvo eventuali modifiche intervenute successivamente.

Art. 13

1. Per le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi mirati o per attività delegate, l' istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell' epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale siano esposte analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle , inclusa quella a proprio carico.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall' apporto dei componenti dell' Ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all' uso di materiale , attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese eventualmente sostenute per manifestazioni ed iniziative organizzate da enti pubblici e associazioni, né può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all' art. 12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i beneficiari degli interventi finanziari di cui al presente regolamento e soggetti terzi, per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Art. 15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni, che ricevono contributi per le attività che svolgono a favore della collettività, devono far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano, promuovono o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengano realizzate con il concorso del Comune, quindi su tutti i documenti della manifestazione deve comparire la dicitura "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VALPERGA".

Art. 16

Entro il _____ per i contributi ordinari ed entro sessanta giorni dal termine dell'attività per i contributi straordinari mirati e per attività delegate ai sensi dell'art. 4, il legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo è tenuto a rendere il conto di quanto speso allegando i documenti contabili giustificativi.

La mancata presentazione del rendiconto sull'utilizzo del contributo comporta l'impossibilità di ottenere ulteriori contributi o qualsivoglia vantaggio economico e fa sorgere in capo al legale rappresentante del soggetto che ha beneficiato della contribuzione la responsabilità diretta e personale alla restituzione delle somme ottenute.

CAPO VI

Settori d'intervento

Art. 17

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ai soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti:

- a) Attività sportive ricreative e del tempo libero;
- b) Cultura - Attività per la tutela di valori ambientali storici e tradizionali;
- c) Promozione turistica;
- d) Tutela dei valori ambientali;
- e) Volontariato sociale e sanitario.

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO VII

Attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani e degli adulti.
2. L'assegnazione dei contributi annuali alle società sportive verrà disposta sulla base dei seguenti criteri:
 - numero degli iscritti al gruppo sportivo ai quali è rivolta l'attività dell'ente (per avere un contributo annuale occorre un numero minimo di iscritti non inferiore a trenta);
 - attività di avviamento allo sport rivolte ai ragazzi in età scolare con almeno un corso per nuovi iscritti;
 - quantità e qualità delle iniziative svolte durante l'anno precedente e di quelle programmate per l'anno in corso con almeno uno stage di perfezionamento;
3. Gli interventi del Comune per il sostegno e lo sviluppo delle attività ricreative del tempo libero sono finalizzati alla promozione di:
 - a) iniziative che coinvolgano e promuovano l'inserimento nel tessuto sociale;
 - b) iniziative di svago e impiego del tempo libero rivolte ai giovani con priorità per quelle aventi finalità di prevenzione del disagio giovanile.
4. L'assegnazione dei contributi ordinari annuali alle associazioni che perseguono le sopracitate finalità verrà disposta sulla base dei seguenti criteri:
 - numeri degli iscritti all'associazione (per avere un contributo annuale occorre un numero minimo di iscritti non inferiore a cinquanta);
 - inserimento nel programma di attività mirate alla socializzazione e

alla conoscenza di realtà diverse come, ad esempio, i gemellaggi;
- quantità e qualità delle iniziative svolte durante l'anno
precedente e di quelle programmate per l'anno in corso.

CAPO VIII

Attività culturali

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di associazioni e comitati sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, dei musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità.
 - d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, concorsi aventi finalità culturali, letterarie, artistiche, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
2. L'assegnazione dei contributi ordinari annuali alle associazioni che perseguono le sopracitate finalità verrà disposta sulla base dei seguenti criteri:
 - importanza ed estensione delle attività privilegiando quelle che coinvolgono anche altre realtà (es. gemellaggi);
 - impiego di soci per la gestione delle attività promosse dall'associazione;
 - quantità e qualità delle iniziative svolte durante l'anno precedente e di quelle programmate per l'anno in corso.

CAPO IX

Istruzione e formazione professionale

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività collegate all'istruzione ed alla formazione professionale effettuate da enti o associazioni che operino senza scopo di lucro sono finalizzati a prendere in considerazione proposte che contemplino l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti informatici.

CAPO X

Promozione turistica

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) a contributi annuali a favore delle associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale e per promuovere turisticamente la comunità locale.

CAPO XI

Tutela dei valori ambientali

Art. 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati e gruppi volontari che operino in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali;
- c) a sostenere iniziative per la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.

CAPO XII

Volontariato sociale

Art. 23

1. Gli interventi dell'Amministrazione Comunale a sostegno delle attività di volontariato sociale e sanitario sono finalizzati a riconoscere l'importanza sociale di attività svolte in modo prevalente da cittadini che volontariamente, senza chiedere alcun compenso, prestano la loro opera a favore della collettività.

Le attività che l'Amministrazione intende incentivare sono finalizzate in particolare a:

- a) sostenere gruppi che effettuino prestazioni di primo soccorso sanitario;
- b) sostenere gruppi che effettuino prestazioni di soccorso per la protezione civile;
- c) appoggiare prestazioni assistenziali a favore degli iscritti ad associazioni di ex - combattenti, internati, deportati,;
- d) sostenere gruppi che effettuino prestazioni assistenziali a favore di fasce deboli come anziani, handicappati, minori a rischio, immigrati, ecc.;
- e) appoggiare gruppi che promuovano l'importanza della donazione di sangue ed organi nella popolazione.

2. I contributi annuali ricorrenti potranno essere concessi sulla base delle seguenti priorità:

- numero di volontari che prestano continuamente la loro opera;
- numero di interventi effettuati l'anno precedente;
- prestazioni di soccorso immediato.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ALLEGATO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
ANNUALE PER L'ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI

Al Comune di _____

I sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ residente a _____
in via _____ nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante
del _____ (1) con sede in _____
Via _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell'attività svolta in Codesto Comune nell'anno _____ nel
settore _____

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (1) _____

*non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

*non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre
1981 n. 659;

*si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l'attività dell'ente/associazione dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma
presentato;

*ha ricevuto un contributo dal Comune per l'anno _____ dell'importo di
L. _____;

* _____ ha ricevuto un contributo da altro Ente ammontante a
L. _____ (precisare l'ente erogatore _____)

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
 - rendiconto della gestione dell'anno precedente;
- statuto (solo per il primo anno di attività oppure se è stato modificato nell'anno)

Data _____

Firma _____

1. Indicare la denominazione dell'ente o associazione

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ALLEGATO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(manifestazioni, iniziative, progetti ecc.)

Al Comune di _____

I sottoscritt _____
nat a _____ il _____ residente a _____
in via _____ nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante
del _____ (1) con sede
in _____ Via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in Codesto
Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente
manifestazione/iniziativa _____

(2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che(1)

organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta

*non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

*non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre
revisto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre
1981, n.659;

*si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
la manifestazione/iniziativa suddetta;

*ha ricevuto un contributo dal Comune nell'anno _____ dell'importo di

L. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe alla presente
iniziativa;

* _____ ha ricevuto un contributo da altro Ente ammontante a

L. _____ (precisare l'ente erogatore _____) a sostegno
dell'iniziativa in oggetto.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate.

Data _____

Firma _____

(1) indicare la denominazione dell'ente o associazione

(2) illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa